

Costituzione della Repubblica italiana

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

La **salute**, in quanto indispensabile presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti costituzionali, costituisce un **diritto fondamentale**, la cui lesione impone il risarcimento del danno: tutti hanno diritto ad essere curati, anche se non tutti hanno diritto a cure gratuite, destinate esclusivamente agli indigenti, cioè a coloro che non sono in grado di far fronte economicamente alle cure indispensabili per la propria salute (il termine "indigenti" non viene qui adoperato come sinonimo di "poveri").

Viene escluso qualsiasi obbligo a curarsi, viene, al contrario, affermato il **diritto a non essere curati**, se non nei casi previsti dalla legge (ad esempio, vaccinazioni obbligatorie per prevenire malattie infettive, oppure provvedimenti di cura e di isolamento per soggetti portatori di malattie contagiose). Va, quindi, considerata lecita l'eutanasia passiva consensuale, cioè il rifiuto espresso dal paziente, capace di intendere e di volere e adeguatamente informato, di prolungare le cure mediche, lasciando che la malattia prosegua nel suo decorso naturale. Più complesso è il caso in cui il paziente non sia più in grado di intendere e di volere e, quindi, in grado di pronunciarsi sul suo diritto ad essere curato. Tuttavia, anche recenti sentenze della Magistratura hanno precisato che il giudice può autorizzare la disattivazione di apparecchi che tengono in vita il paziente in coma quando vi sia la prova certa che il malato abbia o avrebbe dato il proprio consenso e quando la condizione di stato vegetativo sia irreversibile.

Il diritto alla salute coincide, tradizionalmente, col diritto al rispetto dell'integrità fisica dell'individuo; ma nella **concezione solidaristica** della Costituzione esso comporta anche il **diritto all'assistenza sanitaria**: infatti, con la riforma sanitaria del 1978, l'istituzione del **servizio sanitario nazionale** ha esteso l'obbligo dello Stato di assicurare le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non solo agli indigenti, ma anche a tutta la popolazione.

La protezione della salute, intesa come diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche, è stata inserita anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Va infine osservato che il diritto alla salute comporta anche il **diritto alla salubrità dell'ambiente**, poiché la prevenzione di varie patologie impone di eliminare le cause dell'inquinamento ambientale.